

Spedita ai Capigruppo Consiliari
Il 22.03.2013 Prot. N.

COPIA

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 20.12.2012	OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2012. DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA NEGOZIAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA.
-----------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1) | LIETTA GIOVANNI | Presidente |
| 2) | CARDOLETTI CLAUDIO | Assessore |
| 3) | SCARSETTI STEFANO | Assessore |
| 4) | BONIFORTI SERGIO | Assessore |
| 5) | FERRINI LUIGI | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. CARCURO ANTONIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2012. DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA NEGOZIAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e in particolare l'art. 31 che disciplina il regime delle risorse decentrate e stabilisce che vengono determinate annualmente dagli Enti;

RILEVATO, altresì, che l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.1.1999 opera una distinzione tra risorse stabili, avente carattere di certezza, stabilità e continuità, e risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, disciplinando altresì le relative forme di finanziamento e di integrazione;

RICHIAMATO l'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11/04/2008 per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 e il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31/07/2009 per il biennio economico 2008-2009, in cui è stato precisato che per le parti non direttamente contemplate nei suddetti CCNL si fa riferimento alle norme contenute nei precedenti contratti nazionali;

VISTO l'art. 4 comma 1 del CCNL 31.07/2009 che consente l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:

- il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- l'osservazione degli indicatori di capacità finanziaria;

VISTO l'art. 54 comma 3 bis del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3 della stessa legge. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

VISTO l'art. 54 comma 3 quinquies del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale dispone che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabilita dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi. Le P.A. non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposto dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi dell'art. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile.

VISTO l'art. 9 comma 4 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale dispone che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle P.A. per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione in questione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge. I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

VISTO l'art. 5 del CCNL 22.1.2004 il quale prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto della disciplina del CCNL sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

VISTE le dichiarazioni congiunte delle parti Aran – Sindacati Nazionali – che hanno sottoscritto il predetto contratto, in particolare la n. 14 per la quale le differenze tabellari dovute alla progressione economiche verticali sono a carico del bilancio nonché per la n. 19 le quote di indennità di comparto corrisposte per l'anno 2002 e che vanno ad incrementare stabilmente le risorse decentrate fisse con cadenza annuale;

CONSIDERATO che occorre procedere alla negoziazione e stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente per l'annualità economica 2012, previa determinazione del fondo produttività (parte stabile e variabile);

VISTO che il Responsabile del Servizio finanziario, con determina n. 54/2012, ha predisposto il fondo produttività anno 2012 (parte stabile) ed ha proposto all'Amministrazione l'inserimento dei fondi di parte variabile di sua competenza (**allegato A**);

PRESO ATTO che l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, che viene determinato in fase di contrattazione decentrata integrativa, rimane disciplinato dall'art. 17 del CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 36 del succ. CCNL del 22.1.2004;

PRESO ATTO che, ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 2 del CCNL 22/01/2004, gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" e, quindi, afferiscono alla sfera di stretta competenza dei dirigenti, che vi provvedono tramite l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali e delle disposizioni recate dall'art. 34 del D.Lgs n. 150/2009;

RILEVATO dalla disciplina contrattuale nazionale che, preliminarmente all'avvio delle relazioni sindacali relative al C.C.D.I., compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di linee guida e specifici indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa, aventi come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'attività negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, tramite la definizione strategica di priorità a cui conformare l'azione demandata alla delegazione trattante;

RAVVISATA la necessità di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito alla destinazione e all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012;

VISTO, inoltre, l'art. 4 c. 1, lett. b) del D.L.vo 30.3.2001 n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il D.L.vo n. 165/2001;

VISTI i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;

VISTO l'ultimo CCDI normativo;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

DELIBERA

1) Di approvare il fondo di produttività anno 2012 (parte stabile e parte variabile), predisposto per la parte stabile dal Responsabile del Servizio Finanziario con determina n.54/2012 senza incrementi per la parte variabile delle risorse economiche ed in premessa richiamate ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999, che ammonta a complessivi € 25.826,67 così suddivisi:

- € 25.826,67 parte stabile

- € 0,00 parte variabile

2) Di dare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la negoziazione e per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2012, le seguenti linee di indirizzo:

a) di stabilire che la contrattazione decentrata integrativa si svolga nelle sole materie di competenza della stessa,

non preveda l'erogazione di risorse a pioggia, ma che sia premiante ed incentivante per il personale stesso;
b) di confermare, tutti gli istituti contrattuali previsti dall'ultimo CCDI, autorizzando il Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale alla liquidazione delle indennità previste quali specifica responsabilità, disagio, rischio, turno, reperibilità, con aggiunta di una indennità di disagio per front office alla signora Bonomelli Marisa di € 500,00 per l'anno 2012

c) Di stabilire che la contrattazione decentrata integrativa si svolga in modo da garantire che l'utilizzo delle risorse economiche sia coerente con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa per il contenimento della spesa del personale e con gli altri obiettivi fissati dalle altre disposizioni di legge, prevedendo, ove possibile, il riconoscimento delle indennità di particolari responsabilità al personale dipendente che ne ha i requisiti;

d) Di dare corso agli adempimenti procedurali previsti dall'art. 67 commi 8-9-10-11-12 della legge n. 133/2008 (trasmissione alla RGS entro il 31 maggio di ogni anno specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa – pubblicazione in modo permanente sul sito web la documentazione relativa alla contrattazione integrativa);

3) Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

– o – o – o – o – o –

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to Dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile
f.to Rag. Giani Tania

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Allegato "A"

Provincia del VCO

servizio del personale

Risorse decentrate stabili e variabili per il finanziamento del fondo 2012 (voci di entrata)				
DESCRIZIONE			stabile	variabile
CCNL 11/04/08 art. 8 c.2 (0,6 monte salari 2005 meno dirigenza < 39%)		stabile	891,04	
CCNL 09/05/06 art. 4 c. 1 pari allo 0,5 del monte salari 2003 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%		stabile	626,25	
CCNL 05.10.2001 ART. 5 riferimento dichiarazione congiunta n. 17 del 22.1.2004		stabile	2.157,37	
CCNL 09/05/06 art. 6 importo derivante dall'applicazione dell'art. 32 c 40 del d.l. n. 269/2003 (vincolate alla retribuzione di risultato ...)		stabile		
CCNL 09/05/06 incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 e n. 14 CCNL 22/01/04)		stabile	1.801,28	
CCNL 22/01/04 art. 31, c.2 (escluso art. 32, c. 1 e 2)		stabile	17.628,07	
CCNL 22/01/04 art. 32, c. 1 (0,62%)		stabile	880,98	
CCNL 22/01/04 art. 32, c. 1 (0,20%)		stabile	284,19	
CCNL 22/01/04 art. 32, c. 2 (0,50%) trova applicazione perche il rapporto spesa personale entrate correnti è superiore al 39%		stabile	710,47	
CCNL 22/01/04 art. 33 c. 4 lett a) quota indennita di comparto (dichiarazione congiunta n. 19 che esclude solo la lettera b) dell'art. 33 c.4)			847,02	
CCNL 22.01.2004 art. 31 c 5 somme non spese nell'esercizio di riferimento art. 17 c. 5 CCNL 01.04.1999		variabile		
CCNL 31.7.2009 art. 4 c 2 lett a) incre 1% monte salari 2007		variabile		0
CCNL 11/04/08 art. 8 c.3 incremento fino al massimo dello 0,9 monte salari 2005 meno dirigenza se rapporto spesa personale ed entrate correnti < 25%		variabile		
CCNL 11/04/08 art. 8 c. 3 incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 2005 esclusa dirigenza se il rapporto spesa personale ed entrate correnti tra il 25% e il 32%		variabile		
CCNL 9/05/06 art. 4 c. 2 incremento fino al massimo dello 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed entrate correnti 25% (rispetto del comma 7 e 8)		variabile		
CCNL 01/04/99 art. 15 comma 2		variabile		
CCNL 22/01/04 art. 31, c.3 (escluso art. 32, c.6) ICI		variabile		
CCNL 22/01/04 art. 31, c.3 (escluso art. 32, c.6) Merloni		variabile		
CCNL 22/01/04 art. 31, c.3 (escluso art. 32, c.6) PROGETTO MONITORAGGIO PERMESSI DI SOGGIORNO sul contributo attuazione direttiva 2004/38/CE di complessive € 361,20		variabile		-
CCNL 01/04/99 art. 14 e art. 15 comma 1 lett m economia fondo straordinario		variabile		
TOTALE			25.826,67	-
				25.826,67

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO LIETTA GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 22/03/2013 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Addì 22.03.2012

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì 20.12.2012

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Copia conforme all'originale.

Addì 22.03.2013.

IL SEGRETARIO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.